5039/2024 U

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI MATERA
02/12/2024
Prot. n 0189/1

PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI RAPPORTI

TRA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MATERA
(rappresentata dal Procuratore della Repubblica dott. Alessio COCCIOLI)

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI MATERA
(rappresentata dal Presidente dell'OMCeO dott. Francesco Dimona
e dal
Presidente CAO dott. Domenico Andriulli)

****

VISTI E CONSIDERATI

- Il DPR 221/1950 e successive integrazioni e modificazioni
- Il CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014 e successive integrazioni e modificazioni

PREMESSO

- che la Commissione Albo Medici e la Commissione Albo Odontoiatri, a mente del DPR 221/50, hanno la potestà disciplinare sugli iscritti ai rispettivi Albi;
- che l'art. 38 del DPR 221/50 prevede che "i *sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nel/'esercizio della professione* o, *comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della Provincia nel cui Albo sono iscritti*".
- che il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica;
- che l'art. 42 del DPR 221/50 prevede che la condanna per uno dei reati previsti dal Codice Penale negli artt. 446, 548, 550 o per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'Albo;
- che ai sensi dell'art. 43 del DPR 221/50, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione a) l'emissione di una ordinanza di misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive, b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una

misura di sicurezza ordinata dal Giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice Penale c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 c.p., comma secondo, nn.2 e 3 e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevista nel citato art. 215 c.p., comma terzo, nn.1, 2, 3. In detti casi la sospensione viene dichiarata dal Consiglio e dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata;

- che l'art. 44 del DPR 221/50 prevede che il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso
- che l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, in seguito al ricevimento di un esposto o di una segnalazione a carico di un sanitario iscritto, relativo a condotte che possono integrare fattispecie di reato procedibili di ufficio, prima di ogni iniziativa istruttoria, ne dà notizia al Procuratore della Repubblica, trasmettendo copia della segnalazione o dell'esposto, ai fini dell'accertamento di condotte di reato e per l'opportuno coordinamento volta ad evitare sovrapposizioni ed interferenze che possano pregiudicare le indagini preliminari;
- che l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, ai fini dell'esercizio del potere disciplinare attribuito dallo Stato, ha necessità di ricevere, ove possibile e tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto del segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p., tempestive informazioni sulla presentazione di tutti gli esposti-denunce nei confronti di sanitari iscritti all'Albo Professionale e sullo stato delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica;
- che, come più volte sottolineato dalla FNOMCeO in merito all'abusivismo della professione medica, tale fenomeno desta un significativo allarme sociale, posto che, a differenza di quanto avviene per altre professioni, l'illecito esercizio della prestazione medica si riflette direttamente sulla salute dei cittadini, mettendola gravemente a rischio;
- che nel caso in cui siano in corso indagini riguardanti in particolare il reato di cui all'art. 348 c.p., l'Ordine ha la necessità di ricevere tali informazioni nel rispetto degli evidenziati limiti derivanti dalla vigenza del segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p.- anche in riferimento ai soggetti che, benché non iscritti all'Albo, hanno esercitato abusivamente la professione, onde poter valutare la possibilità e l'opportunità di partecipare ad eventuali procedimenti che li vedono imputati, anche mediante la costituzione di parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a tali condotte;
- che il fermo intervento dell'Ordine dei Medici, sia in ambito disciplinare che processuale,

deve costituire un importante deterrente alla commissione di tali reati

P.Q.M.

le parti firmatarie come sopra indicate determinano, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, ciascuna per la propria parte di competenza, le seguenti linee guida:

1) la Procura della Repubblica, al fine di consentire l'esercizio da parte dell'OMCeO delle funzioni disciplinari e di quelle relative alla tenuta degli Albi professionali attribuitegli dalla legge, in tutti i casi in cui vengono svolte indagini nei confronti di sanitari iscritti all'Albo professionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, provvederà a darne tempestiva comunicazione, compatibilmente con la vigenza del segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p., e quindi a partire dal momento in cui l'imputato ha conoscenza dell'indagine e comunque non oltre la chiusura della stessa;

2) la Procura della Repubblica, per i medesimi motivi, provvederà a verificare se, nei procedimenti che vedono indagato il sanitario iscritto all'Albo professionale, l'OMCeO possa essere indicato quale parte offesa, ciò al fine di consentirne la partecipazione al processo penale mediante la costituzione di parte civile;

3) tale verifica si rende oltremodo necessaria nei casi in cui vengano svolte indagini che riguardano il reato di cui l'art. 348 c.p., al fine di attuare una fattiva collaborazione nella lotta all'abusivismo; in tali casi la Procura procederà a fornire le dette informazioni all'OMCeO anche qualora riguardino un soggetto (l'abusivo) non iscritto all'Albo, e ciò per consentire all'Ordine di prendere parte al processo penale in qualità di parte offesa e/o parte civile;

4) l'OMCeO, nella sua qualità di Ente pubblico non economico, si riserva in ogni caso la facoltà, secondo quanto il disposto dagli artt. 27 e 28 DPR 313/2002, di richiedere il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale nei confronti di tutti coloro che risultano iscritti all'Albo, mediante invio di pec all'indirizzo: casellario.procura.matera@giustiziacert.it; a tale richiesta seguirà il sollecito invio, da parte degli Uffici preposti, delle informazioni richieste, la cui utilizzazione soggiace al rispetto

del limite della vigenza del segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p.

5) L'OMCeO conferma la sua disponibilità ed il suo impegno a prestare una fattiva collaborazione nella lotta all'abusivismo, sia nell'ambito della professione medica che odontoiatrica, costituendo tale attività l'espletamento di una delle funzioni più rilevanti delle competenze ordinistiche.

In assenza di diverso accordo, le linee guida sopra riportate sono da intendersi adottabili per i procedimenti iniziati in data successiva alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.

Matera, 2/XII/24

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Alessio COCCIOLI

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

Il Presidente
Dr. Francesco Dimona

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI